



ELENA BERTAZZI
NOTAIO

Via Don Primo Mazzolari n. 30 - 25019 Sirmione (BS) - Tel. 030 8999981
e-mail: ebertazzi@notariato.it

Allegato "B" all'atto N. 7010/3575 di Repertorio Notaio Elena Bertazzi

S T A T U T O

della FONDAZIONE DODO ENTE FILANTROPICO ETS

ART. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita per volontà del papà Andrea Laudini e della mamma Barbara Roberta Loda, in memoria del piccolo Federico Laudini, detto "Dodo", scomparso tragicamente il 1° aprile 2015, una fondazione sotto la denominazione

"FONDAZIONE DODO ENTE FILANTROPICO ETS".

ART. 2 SEDE

La sede della fondazione è stabilita nel Comune di Moniga del Garda (BS).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di minori svantaggiati o a sostegno delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione opera nel settore di attività di interesse generale di cui all' art. 5 D. Lgs. 117/2017, lettera u) (beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di minori svantaggiati o di attività di interesse generale ai sensi del citato articolo 5) .

La Fondazione svolge attività di beneficenza nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dell'istruzione in favore di minori bisognosi e dei nuclei familiari, ove siano presenti minori, che vivono in condizioni di svantaggio dal punto di vista fisico, psichico, sanitario, economico e sociale.

Ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione utilizza le risorse derivanti da donazioni, eredità, legati, raccolte fondi, rendite e contributi, destinandole al sostegno di iniziative e progetti di carattere sanitario, socio-sanitario, educativo, formativo e sportivo.

La Fondazione intende inoltre favorire progettualità e collaborazioni orientate al consolidamento nel lungo periodo delle attività realizzate, promuovendo e sostenendo forme di cooperazione tra i diversi soggetti locali operanti nei settori sopra indicati.

REGISTRATO
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di BRESCIA
il 18 marzo 2026
al n° 13839
serie 1T
con € 00

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. attività di beneficenza sia diretta sia indiretta concedendo erogazioni gratuite in denaro (o di beni e servizi), con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a favore di minori svantaggiati in ragione delle proprie condizioni fisiche, sanitarie, psichiche, economiche, sociali e familiari.

2. promozione e sostegno di progetti di Enti del Terzo Settore e di altre organizzazioni ed enti senza scopo di lucro, anche pubblici, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza socio-sanitaria, dell'educazione della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e della formazione, dello sport dilettantistico, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico;

3. promozione della formazione di minori, per consentire il loro inserimento sociale e lavorativo attraverso l'erogazione di sovvenzioni e borse di studio a studenti meritevoli e in stato di bisogno

4. attività di sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, pubblicazioni, supporti multimediali da svolgere in via connessa quali attività strumentali.

La Fondazione può esercitare, a norma dell' art. 6 del D. Lgs. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici; la loro individuazione è operata da parte del consiglio di amministrazione.

La Fondazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato, oltre che dalla dotazione iniziale quale risulta dall'atto costitutivo, dai beni mobili ed immobili che pervengano alla medesima a qualsiasi titolo.

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da attività di raccolta fondi, da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi genere e tipo, erogazioni liberali da parte di soggetti privati, contributi pubblici (di enti territoriali, statali o dell'Unione Europea), da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività, nonché

dalle somme prelevate dai redditi che il consiglio di amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione o lo scioglimento dell'ente ove consentiti.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- * il consiglio di amministrazione
- * l'organo di controllo.

ART. 7. consiglio di amministrazione

La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

I componenti del consiglio di amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e l'organo di controllo sono nominati dai fondatori Laudini Andrea e Loda Barbara Roberta di comune accordo tra di loro.

In caso di morte, morte presunta, assenza, incapacità di intendere e di volere o rinuncia di uno dei due fondatori, le nomine del consiglio di amministrazione, del Presidente, del Vicepresidente e dell'organo di controllo spettano al fondatore superstite. In caso di impedimento o rinuncia di entrambi i fondatori, tali nomine spettano ai loro figli, di comune accordo tra loro, ovvero, in mancanza, ai loro discendenti in linea retta, sempre di comune accordo.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo amministrativo o di controllo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il mandato del consiglio di amministrazione dura per il tempo

stabilito all'atto della nomina oppure a tempo indeterminato. All'organo amministrativo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Gli amministratori sono revocabili dai fondatori, ovvero, in loro assenza, dai loro eredi diretti, i quali provvedono all'unanimità, in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni per:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo amministrativo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo e all'organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

ART. 8 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

ART. 9 CONVOCAZIONE, PRESIDENZA, QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o i fondatori, ovvero, in sua assenza i loro eredi.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica

certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 1 (uno) giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 10 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio direttivo nomina un Organo di controllo, anche monocratico, composto da membri aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Se non monocratico, l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri membri.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi e quindi scadono alla data dell'adunanza del

consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- redige apposita relazione al bilancio d'esercizio attestando anche che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 117 del 2017, di cui all'articolo 39 di detto Decreto;

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere al consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti qualora non fosse affidata all'organo di controllo sarà esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dal consiglio di amministrazione.

ART. 13 VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 117 del 2017.

La fondazione inoltre può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti di cui all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017,

ART. 14 BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 117 del 2017, e lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo amministrativo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Ove redatto, il bilancio sociale deve contenere ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 117 del 2017 l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 15 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 16 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, con le maggioranze previste dall'art. 9.

ART. 17 SCIoglimento E ESTINZIONE

Lo scioglimento della fondazione può essere deliberato dal consiglio di amministrazione all'unanimità.

Fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 18 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 19 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 20 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

f.to Barbara Roberta Loda

f.to Elena Bertazzi Notaio (L.S.)